

RIEPILOGO ITER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (CPI)

L'obbligo delle industrie a rischio di incendio di richiedere il certificato di prevenzione incendi (di seguito denominato CPI) è stato introdotto dalla L.26/7/1965 n.966. La raffineria ha pertanto ottenuto dal Comando Provinciale dei VVF di Ancona il suo primo CPI nel 1965 valido tre anni (fino al 31/12/1968). A questo si sono succeduti una serie di rinnovi fino ad arrivare al 1988, anno di scadenza dell'ultimo CPI in possesso della raffineria. All'atto della scadenza dell'ultimo CPI (9/3/1988) la raffineria ha regolarmente provveduto ad inoltrare istanza di rinnovo in data 1/3/1988.

Nello stesso anno, a seguito dell'entrata in vigore del DPR n.175 del 17/5/1988, con il quale è stata recepita la normativa comunitaria in materia di rischi di incidenti rilevanti (Direttiva Seveso, N.501/82), si è instaurato un clima di incertezza relativamente a compiti e competenze del Ministero dell'Ambiente e del Ministero dell'Interno (specificatamente del corpo Nazionale dei VVF.). Tale clima di incertezza ha di fatto bloccato il rinnovo del certificato di prevenzione incendi per quasi tutte le attività a rischio di incidente rilevante, in particolare quelle di raffinazione di olii minerali. Solo nel 1998, con l'emanazione del DM 30/4/1998, il quale ha unificato le procedure di prevenzione incendi (DPR 577/82) e dei rischi di incidenti rilevanti (DPR 175/88), si è stabilito che la documentazione fornita dai fabbricanti ai fini degli adempimenti di cui al DPR 175/88 doveva essere esaminata dai CTR (Comitato Tecnico Regionale) anche ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità e del CPI.

Proprio ai sensi di detto provvedimento e a seguito del collaudo favorevole dell'impianto IGCC, la raffineria ha chiesto, in data 28/4/2000 prot. 1190/2000, nel presentare l'aggiornamento del Rapporto di Sicurezza predisposto a seguito dell'attuazione di tutte le prescrizioni richieste dal CTR nella riunione del 31/8/1999, che tale documentazione fosse valutata anche ai fini del rilascio del CPI (unico per raffineria ed IGCC essendo quest'ultimo parte integrante del ciclo produttivo). Il DM del 30/4/1998 è stato abrogato dal DM 19/3/2001 riguardante la semplificazione delle procedure di prevenzione incendi per le attività a rischio di incidente rilevante. Tuttavia detto DM, attuativo di una delle disposizioni contenute nel decreto n. 334 del 17/8/1999, ha sostanzialmente confermato quanto stabilito dal DM abrogato, prevedendo che entro 45 gg dalla conclusione del procedimento di valutazione del RdS, il comando Provinciale dei VVF effettui il sopralluogo ai fini del rilascio del CPI.

In data 10/12/2002 si è conclusa l'istruttoria del RdS 2000 con esito favorevole subordinato all'adempimento delle prescrizioni individuate dal CTR con verbale del 12/12/2002 prot. 7894. A seguito della chiusura dell'istruttoria, la raffineria ha richiesto il rinnovo del CPI, ai sensi dell'art. 5 del DM 19/3/2001, in data 30/12/2003 prot.5088/03. In data 21/1/2003 il Comando Provinciale dei VVF. di Ancona ha risposto specificando che la raffineria deve procedere alla richiesta di rilascio e non rinnovo del CPI ai sensi dell'art. 4 de DM 19/3/2001; tale istanza deve essere presentata dalla raffineria al termine dei lavori prescritti dal CTR a conclusione dell'istruttoria del RdS 2000. La raffineria ha presentato al CTR un cronoprogramma di adempimento delle prescrizioni soggetto a revisione annuale (ultima revisione del 30/3/2005 prot. 1158/05) e a verifica semestrale da parte di una commissione CTR/ARPAM; si evidenzia che la scadenza dell'adempimento di alcune prescrizioni (es. Manutenzione serbatoi, emissioni acustiche etc.) è stimata intorno al 2008.

In data 30/6/2004, la raffineria ha presentato l'aggiornamento del Rapporto di Sicurezza ottemperando ad una [REDACTED] prescrizione del CTR [REDACTED]. Allo stato attuale è in corso l'iter istruttorio del nuovo RdS giugno 2004 avviato ufficialmente a settembre 2004. [REDACTED]